

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FABRIZIO DI STEFANO, BIANCONI, RICCARDO GALLO, LAFFRANCO,
ROMELE, ALBERTO GIORGETTI, BORGHESE, PALMIERI**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana
e delega al Governo per l'istituzione del Consiglio superiore della
lingua italiana

Presentata il 27 ottobre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La lingua italiana rappresenta l'identità nazionale del nostro Paese, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio più antico che deve essere opportunamente tutelato e valorizzato.

Le parole che usiamo ogni giorno sono un prodotto della storia e le regole grammaticali non sono esterne alla lingua, ma ne costituiscono parte integrante; la mancanza di una « lingua comune » genera incomprensione ed esclusione ed è quindi socialmente negativa. Le lingue nazionali non sono lingue etniche, di natura, ma di cultura, una creazione consapevole di una comunità politicamente organizzata e sovrana. Nessuno può disinteressarsene e men che mai lo Stato-nazione.

Con esplicito riferimento a quel falso liberalismo che vede nella « norma » un ostacolo e una limitazione all'espressione individuale, nelle dichiarazioni di principio del Consiglio della lingua svedese si osserva che « un dibattito pubblico in condizioni di eguaglianza, attraverso la parola o la scrittura, sarà in linea di massima efficace se ognuno parla o scrive con un linguaggio comune ». Una lingua nazionale, cioè rappresentativa della civiltà di una nazione e costituente la sua voce ufficiale, non può presentarsi, nei testi scritti che la documentano a livello nazionale e all'estero, come una varietà di usi personali, arbitrari e spesso tendenti al ribasso culturale. Questo soprattutto in considerazione dell'insufficienza di quell'insegnamento scolastico che ha il compito di far scrivere agli

italiani una lingua media sufficientemente unitaria.

È dunque necessario promuovere un modello di lingua relativamente omogeneo, fruibile da tutte le fasce della popolazione e rispondente all'esigenza di un'ampia comunicazione, senza per questo abbassarne il livello. Occorre, in definitiva, rimettere in circolazione il patrimonio linguistico nazionale, spesso abbandonato per pigrizia o per ignoranza.

La lingua italiana, che in passato è stata un modello per tutta l'Europa, viene considerata la terza lingua classica e universale dopo il greco e il latino. Ma oggi il suo fascino è dovuto anche a quella speciale sinergia tra economia e cultura rappresentata dalla produzione manifatturiera italiana di qualità, il cui successo dipende largamente da quel gusto artistico che dall'estero viene considerato una prerogativa del nostro Paese.

Parlare bene l'italiano sta diventando di moda in altri Paesi più che da noi: la lingua italiana si colloca al quinto posto tra le lingue straniere più studiate al mondo, ma paradossalmente è proprio in patria che essa è colpita da gravi problemi, che la fanno apparire anarchica, grigia e approssimativa, sia nel parlato che nello scritto.

I fattori che hanno prodotto questo degrado sono numerosi, ma tra questi emerge l'infiltrazione eccessiva di parole mutate dall'inglese, che negli ultimi decenni ha raggiunto livelli di guardia. Secondo le ultime stime, infatti, gli anglicismi penetrati nell'italiano ed effettivamente usati dalle persone più istruite sono circa 4.000.

Oggi il plurilinguismo europeo è un vero valore da salvaguardare, soprattutto a causa del dominio internazionale della lingua inglese, ancora più negativo e paradossale oggi che con la « Brexit » sta uscendo dall'Unione europea proprio il Paese da cui quella lingua ha avuto origine. La funzione di una lingua internazionale ausiliaria è quella di rendere possibile la comunicazione tra persone di differenti nazioni che non condividono una stessa lingua, favorendo il dialogo e la cooperazione; essa dovrebbe essere proposta però come seconda lingua da apprendere e non come

una lingua che sostituisca quella nativa. L'idea originaria dell'esperanto era infatti questa: proteggere e salvaguardare le singole lingue dall'urto con gli idiomi dei Paesi più forti.

Per rendersi conto della portata di tale fenomeno basterà guardare a quel 71 per cento di italiani che riportano considerevoli difficoltà nella comprensione di un testo scritto in italiano di media difficoltà. Tale percentuale è destinata ad aumentare a seguito delle direttive emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca negli ultimi anni: in particolare lo smodato potenziamento dello studio dell'inglese nei programmi didattici delle scuole di ogni ordine e grado, addirittura tradotto nell'insegnamento in lingua inglese di materie curricolari come la storia e la geografia, o di materie tecniche particolarmente sviluppate a livello internazionale. È evidente che questa anglicizzazione pressoché ossessiva produrrà nel giro di pochi anni un collasso dell'uso della lingua italiana, fino alla sua progressiva scomparsa che alcuni studiosi prevedono nell'arco di ottanta anni. Poiché la riforma dell'istruzione caldamente voluta dal Governo Renzi toglie già ore alla didattica per favorire l'alternanza scuola-lavoro (da tradursi come manodopera gratuita negli enti a cui gli alunni saranno assegnati), non c'è dubbio che la lingua italiana sarà la materia che pagherà il prezzo più caro, surclassata anche da un aumento delle ore dedicate agli studi economici.

Oltre a qualificare una singola persona, la lingua è una fonte inesauribile di informazioni per conoscere e comprendere la forma *mentis* dei suoi parlanti. Ne è un esempio la difficoltà che spesso i traduttori incontrano nel rendere la corrispondenza tra due parole che appartengono a lingue diverse; il risultato è molto spesso un'equivalenza forzata, poiché ogni popolo ha una cultura propria da cui deriva una specifica griglia linguistica.

È evidente come l'italiano subisca una concorrenza schiacciante in ragione del fatto che contenuti alti come quelli amministrativi, scientifici, mediatici e tecnologici sono veicolati in misura sempre maggiore

in inglese. La stessa riforma del lavoro voluta da Matteo Renzi è stata chiamata *Jobs Act*, ricalcando la dicitura legislativa utilizzata nei Paesi anglosassoni. Il linguaggio economico risente gravemente dell'intrusione della terminologia anglosassone, mentre il mondo del lavoro si è trovato a fare fronte a un fenomeno del tutto nuovo, ossia il fatto di rinominare in inglese alcune professioni e ruoli dirigenziali già identificati con un termine italiano. Non solo: tutte le comunicazioni aziendali, soprattutto quelle di carattere organizzativo, sono state immotivatamente infarcite di termini e concetti espressi in inglese, quasi che l'utilizzo dell'italiano rappresenti un modo di esprimersi superato e provinciale.

Altri Paesi si sono presi carico del problema linguistico già in passato, consci delle gravissime conseguenze che possono derivare dall'abbandono dell'idioma nazionale. In Francia, la legge Toubon del 1994 rende obbligatorio l'uso della lingua francese nelle pubblicazioni del Governo, nelle pubblicità, nei luoghi di lavoro, in ogni tipologia di contratto, nei servizi, nell'insegnamento nelle scuole statali, negli scambi; ogni cartello pubblicitario con uno *slogan* in inglese contiene per legge la traduzione francese; è la stessa Costituzione (a differenza di quella italiana) a sancire la difesa del francese quale lingua della Repubblica e a riconoscere al cittadino il diritto a esprimersi e a ricevere in francese ogni informazione. Negli anni, in seguito a un ricorso al Consiglio costituzionale, il testo della legge Toubon è stato in parte edulcorato in nome dei principi di libertà di pensiero e di espressione, ma ha comunque riscontrato un indubbio successo: basti pensare che i francesi utilizzano la parola *ordonateur* invece che *computer*, *écran* invece che *monitor*, oppure *réseau* al posto di *network*. A causa dei problemi di comprensione provocati dall'uso della lingua inglese, in Francia molte imprese sono state condannate per l'uso della stessa nelle comunicazioni con i propri dipendenti e nella programmazione informatica senza traduzione.

La cancellazione di una data lingua è sinonimo di annientamento di un popolo,

perché è solo dalla reciproca comprensione che scaturisce quella condivisione comunicativa necessaria a una comunità nazionale. Le parole rappresentano segni, idee, sentimenti, intenzioni e pensieri. La stessa scienza semiotica ammette che la comunicazione umana tramite segni è una sintesi tra genetica e adattamento ambientale e che esiste un rapporto tra il significato di una parola e la sua struttura grafica. La convenzionalità dei significati delle parole è espressione del sentito di un gruppo, che non può essere trascurata. La mancanza di una legislazione atta a promuovere e a conservare la lingua italiana dal punto di vista identitario ha determinato un appiattimento e con il tempo addirittura una regressione della capacità del popolo italiano a esprimersi attraverso lo strumento più familiare; a ciò bisogna aggiungere che il mondo della comunicazione e in particolare quello informatico hanno contribuito a diffondere un uso improprio della lingua, costituito da messaggi brevi e concisi che a lungo andare inaridiscono la mente e la standardizzano su livelli minimi.

Alla luce di ciò, in un'ottica di salvaguardia nazionale e di difesa identitaria diventa quanto mai prioritaria la conservazione della lingua italiana. Si rende necessaria, come in Francia, una legislazione che tuteli il nostro patrimonio idiomatologico sul piano economico, sociale, culturale, professionale e quant'altro. Non è più ammissibile che si impongano termini stranieri la cui corrispondenza italiana esiste ed è pienamente esaustiva. Bisogna ripartire dalla riconversione in italiano della terminologia inglese entrata prepotentemente nel nostro sistema comunicativo: dagli aggettivi del parlato colloquiale al linguaggio mediatico e tecnologico vanno ricodificati interi lessici settoriali, poiché l'italiano è fisiologicamente in grado di coprire tutti i domini culturali e pratici dei propri parlanti.

La presente proposta di legge parte dall'affermazione che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, un principio fondamentale assente dalla Costituzione, che paradossalmente viene enun-

ciato solo nella legge 15 dicembre 1999, n. 482, sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. Come conseguenza è previsto l'inserimento della lingua italiana all'interno della definizione del patrimonio culturale presente nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, garantendo così i presupposti costituzionali per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana.

Seguono gli articoli (articoli 2-5) che garantiscono l'utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi, nell'informazione e nella comunicazione, nelle attività scolastiche e universitarie, nonché nei rapporti di lavoro e nelle strutture organizzative degli enti pubblici e privati. Si tratta di previsioni rigide che però rappresentano, come nella legge Toubon, un argine al dilagare dell'utilizzo di termini inglesi al posto di quelli italiani e uno strumento per rimuovere le barriere linguistiche che limitano la partecipazione dei cittadini italiani alla vita collettiva.

Nell'articolo 6 è prevista l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, al quale si attribuisce il compito di svolgere un'attività d'informazione e di formazione della coscienza linguistica a tutti i livelli.

Si tratta di un'iniziativa doverosa, che pone riparo a una lunga serie di omissioni, venendo incontro all'augurio formulato dall'emerito linguista Giovanni Nencioni nel 1999: « La classe politica al governo del secondo dopoguerra, ad eccezione del fiorentino Giovanni Spadolini, non ha mai mostrato grande sensibilità verso la difesa dell'italiano. Basti pensare che la nostra lingua nazionale non è citata neppure nella Costituzione. Mi auguro che alla fine del millennio Governo e Parlamento mostrino quell'attenzione finora mancata ma necessaria verso un patrimonio linguistico plurisecolare, la cui difesa è stata affidata pressoché alla buona volontà degli insegnanti e degli studiosi ».

La presente proposta di legge mira, quindi, alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua italiana, anche sull'esempio offerto da diversi Paesi europei che si

sono dotati di organismi ufficiali di tutela. La Svezia, come già riportato, dal 1944 ha istituito il Consiglio della lingua svedese, destinato alla promozione della lingua e alla prevenzione del suo degrado, tra le cui iniziative emerge la redazione di un dizionario fraseologico, mantenuto in costante aggiornamento. La Norvegia ha fondato ad Oslo, nel 1975, un Centro di cooperazione per la tutela delle lingue nordiche. Ma si possono citare anche le pubblicazioni del Consiglio superiore della lingua francese e la collana di opere grammaticali dedicate alla lingua nazionale inaugurata nel 1994 dalla *Real Academia Española*.

Il Consiglio superiore della lingua italiana è concepito come un organismo di ausilio alla politica linguistica del Governo nazionale. Esso intende fornire una piattaforma qualificata di discussione in cui la componente politica e quella culturale e accademica possano confrontarsi nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 7 modifica la citata legge n. 482 del 1999 per garantire che qualsiasi intervento per adottare toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali non diventi uno strumento per cancellare la denominazione italiana di tali toponimi. Questa tassativa disposizione si rende necessaria dopo il tentativo condotto nella provincia autonoma dell'Alto Adige di cancellare centinaia di toponimi in lingua italiana, proprio per squilibrare ancora più a favore della lingua tedesca il bilinguismo previsto in quella zona. La sottolineatura dell'unità linguistica non è certo in contrasto con la conservazione e con la valorizzazione delle tradizioni e delle parlate locali minoritarie che sono, tra l'altro, tutelate dall'articolo 6 della Costituzione, nonché da una specifica normazione ordinaria.

L'articolo 8 prevede una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che attui i principi contenuti nella legge nonché per stabilire la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore della lingua italiana.

Infine, nell'articolo 9 è prevista la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica, che ne promuove la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione, nel rispetto della tutela delle minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Le istituzioni tutelano e valorizzano, a tutti i livelli e in tutti i settori della società civile, il patrimonio linguistico nazionale.

3. Il comma 1 dell'articolo 2 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

« 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali, dai beni paesaggistici e dalla lingua italiana ».

4. La Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, rimuove le barriere linguistiche che limitano la partecipazione dei cittadini italiani alla vita collettiva.

5. La Repubblica garantisce l'uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino, nonché in ogni sede giurisdizionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111, terzo comma, della Costituzione.

ART. 2.

(Utilizzo della lingua italiana nella fruizione di beni e di servizi).

1. La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di servizi pubblici nel territorio nazionale.

2. Gli enti pubblici e privati sono tenuti a presentare in lingua italiana qualsiasi descrizione, informazione, avvertenza e documentazione relativa ai beni materiali e

immateriali prodotti e distribuiti sul territorio nazionale.

3. È vietato l'uso di parole estranee alla lingua italiana per indicare prodotti tipici, specialità e aree geografiche di denominazione italiana. La Repubblica promuove con ogni mezzo la tutela delle denominazioni italiane negli Stati esteri.

ART. 3.

(Utilizzo della lingua italiana nell'informazione e nella comunicazione).

1. Ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione presente in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico, ovvero derivante da fondi pubblici e destinata alla pubblica utilità, è diffusa in lingua italiana.

2. Per ogni manifestazione, conferenza e riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta, che garantiscano la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell'evento.

ART. 4.

(Utilizzo della lingua italiana nelle attività scolastiche e universitarie).

1. Le offerte formative non specificamente rivolte all'apprendimento delle lingue straniere, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché nelle università pubbliche italiane, devono essere in lingua italiana. Eventuali corsi in lingua straniera sono ammessi solo se già previsti in lingua italiana, salvo eccezioni giustificate dalla presenza di studenti stranieri, nell'ambito di progetti formativi specifici, di insegnanti o di ospiti stranieri.

2. Le scuole straniere o specificamente destinate ad accogliere alunni di nazionalità straniera, nonché gli istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale, non sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 1.

ART. 5.

(Utilizzo della lingua italiana negli enti pubblici e privati).

1. Chiunque ricopre cariche all'interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni il cui patrimonio è costituito da pubbliche donazioni è tenuto, ferme restando le norme sulla parificazione delle lingue adottate dagli statuti speciali delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana.

2. Le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana. È ammesso l'uso di sigle e di denominazioni in lingua straniera in assenza di un corrispettivo in lingua italiana.

3. I regolamenti interni delle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere redatti in italiano. Ogni documento comportante degli obblighi per il dipendente o delle disposizioni la cui conoscenza è necessaria a questi per l'esecuzione del proprio lavoro deve essere redatto in italiano. I suddetti documenti possono essere accompagnati dalla traduzione in una o più lingue straniere.

4. All'articolo 1346 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana. Il contratto è tradotto in lingua straniera qualora una delle parti contraenti sia residente o cittadino in un Paese diverso da quello italiano ».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai documenti ricevuti dall'estero o destinati all'estero.

ART. 6.

(Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana e sue finalità e competenze).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Consiglio superiore

della lingua italiana, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti nel decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Il Consiglio superiore della lingua italiana sovrintende, nell'ambito degli orientamenti generali definiti dal Governo, alla tutela, alla valorizzazione e alla diffusione della lingua italiana in Italia e all'estero e collabora con le istituzioni pubbliche e private che hanno analoghe finalità. A tale fine nel lavoro e nella composizione del Consiglio devono essere coinvolti i Ministeri competenti e le più prestigiose istituzioni e associazioni culturali impegnate nella difesa e nella valorizzazione della lingua italiana.

3. Il Consiglio superiore della lingua italiana:

a) promuove studi scientifici sulla lingua italiana con lo scopo di fornire agli insegnanti e agli operatori culturali gli strumenti necessari per la valorizzazione del patrimonio linguistico nazionale;

b) promuove la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;

c) promuove l'uso corretto della lingua italiana e della sua pronuncia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;

d) promuove l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle università;

e) promuove l'arricchimento della lingua allo scopo primario di mettere a disposizione dei parlanti termini idonei a esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

f) indica forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, da usare nell'ambito delle amministrazioni pubbliche formulando proposte operative per rendere più agevole e rapida la comunicazione con i cittadini anche attraverso gli strumenti informatici;

g) promuove l'insegnamento della lingua italiana all'estero d'intesa con la Commissione nazionale per la promozione della

cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

h) redige una relazione triennale sullo stato della lingua italiana e la trasmette al Parlamento.

4. Nell'ambito delle competenze indicate nei commi 2 e 3 il Consiglio superiore della lingua italiana formula proposte al Governo, indica le modalità di intervento ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'impiego della lingua italiana.

ART. 7.

(Previsioni per la toponomastica negli ambiti territoriali di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

1. L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali. In nessun caso può essere soppressa, qualora esistente ovvero già utilizzata su atti della pubblica amministrazione, leggi o regolamenti, documenti storici, carte militari o edite da organizzazioni turistiche o alpinistiche ovvero da altri enti e organizzazioni la cui attività sia rivolta alla generalità dei cittadini, la denominazione italiana di tali toponimi ».

ART. 8.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione delle disposizioni di cui alla medesima legge, nonché per stabilire la composizione e il funzionamento del Consiglio superiore della lingua italiana, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla stessa legge.

ART. 9.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



17PDL0047920